

02119-22



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omissionale, si prega di  
gli atti del processo, e  
a nome dell'art. 32  
d.l.g. 156/2013 in senso.  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

Anna Petruzzellis - Presidente -  
Pierluigi Di Stefano  
Ercole Aprile  
Gaetano De Amicis  
Maria Sabina Vigna -Relatore-

Sent. n.sez. 1921

C.C. - 16/11/2021

R.G.N. 25968/2021

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato il (omissis)

avverso la ordinanza del 16/12/2020 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale <sup>PAOLA MISTROGERARDINO</sup> che ha chiesto la  
declaratoria di inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. (omissis) ricorre avverso l'ordinanza del 16/12/2020 con la quale la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine per appellare la sentenza emessa dal Tribunale di Verbania il 10/11/2010.

2.L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deduce:

2.1.L'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 175, 670, comma 2, 585, 548, comma 3, 170, comma 3, 157, 161 e 171 cod. proc. pen., lamentando

che la Corte territoriale, qualificando erroneamente come istanza di restituzione nei termini il proprio appello, non abbia rilevato la nullità del procedimento notificatorio dell'estratto contumaciale della sentenza e dell'appello del Pubblico ministero, e non abbia rilevato che il termine per impugnare non aveva mai iniziato a decorrere. La difesa aggiunge che il termine per appellare, nella vigenza *ratione temporis* dell'istituto della contumacia, decorre dal giorno in cui è stata eseguita la notifica al contumace dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza, notifica che non può essere sostituita con alcun atto equipollente, stante la tassatività della disposizione di cui all'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., non potendo la delega conferita al difensore fungere da atto sostitutivo rispetto alla valida notificazione dell'estratto. La difesa evidenzia, altresì, come sia mancata l'attività dell'ufficiale giudiziario prevista dall'art. 170, comma 3, cod. proc. pen., sicché la notifica al difensore d'ufficio ne risulta viziata.

2.2. La violazione di legge in relazione all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per mancato proscioglimento immediato dell'imputato, allo stato degli atti, perché i fatti di reato non sussistono, ovvero per non avere commesso il fatto.

2.3. La illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen. per prescrizione del reato in data antecedente al 23/10/2020, data della proposizione dell'appello.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La prima censura è manifestamente infondata.

L'annotazione "destinatario trasferito" non indica una irreperibilità in senso "tecnico", ma semplicemente un mutamento del domicilio senza che della variazione sia stata data comunicazione all'Ufficio procedente; correttamente, pertanto, deve essere eseguita nuova citazione all'imputato presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto tale norma prevede che, se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 della suindicata norma diviene impossibile, le notificazioni sono sempre eseguite con consegna al difensore.

Nel caso di specie, dalle deduzioni difensive non emerge la nullità del procedimento notificatorio dell'estratto contumaciale della sentenza, dal momento che esso fu notificato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore d'ufficio il 10/12/2010, dopo che il primo tentativo di notifica a mezzo posta in data 24 novembre 2010 si concluse con l'accertamento del trasferimento del destinatario (e corrispondente barratura sulla busta del quadrato corrispondente alla dicitura "destinatario trasferito").

Analogamente, per quanto concerne la notifica dell'appello del Pubblico ministero all'imputato, la notifica è stata regolarmente effettuata presso il difensore il 24/01/2011.

Stante la regolarità della notifica, si deve ritenere che il termine per appellare sia regolarmente decorso a partire dalla notifica dell'estratto della sentenza di primo grado al difensore d'ufficio, senza che, peraltro, risulti dal contenuto dell'atto di appello riprodotto nel ricorso, che siano state fatte valere per l'impugnazione tardiva (presentata dal nuovo difensore di fiducia il 23/10/2020) ragioni diverse dalla nullità della notifica dell'estratto contumaciale.

Da quanto sopra, risulta la correttezza dell'ordinanza impugnata la quale ha rilevato l'inammissibilità della istanza di restituzione in termini necessaria per proporre l'atto di appello.

3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso restano assorbiti dalla dichiarazione di inammissibilità del primo.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 novembre 2021

Il Consigliere estensore

Maria Sabina Vigna



Il Presidente

Anna Petruzzellis

